


Forti limitazioni alla contrattazione collettiva

I punti del d.lgs. di attuazione della L.15/2009



Forte limitazione degli spazi della contrattazione collettiva, modifica della durata dei Ccnl, possibilità di erogare gli aumenti nel caso in cui ritardi la firma dei contratti, intensificazione dei controlli sulla contrattazione decentrata integrativa, ampliamento degli obblighi pubblicitari e valorizzazione del merito: sono questi i punti caratterizzanti la bozza di decreto legislativo di attuazione della legge n. 15/2009 in materia di contrattazione. È questo uno dei capitoli più importanti della riforma voluta dal ministro Brunetta, una norma che nasce, non dimentichiamolo, a seguito del bilancio complessivamente negativo della contrattazione collettiva di questi anni: cogestione delle principali scelte organizzative, allargamento delle materie ed esplosione dei costi. Contro le scelte contenute nella bozza del decreto legislativo si sono subito scatenate le maggiori organizzazioni sindacali, ma occorre evidenziare che i contenuti della bozza di dlgs sono pienamente coerenti (con l'unica eccezione della limitazione dei comparti di contrattazione) con le scelte contenute nella legge 15/2009.

Le materie oggetto di contrattazione collettiva vengono fortemente ridotte; in particolare sono escluse completamente le scelte organizzative, le sanzioni disciplinari, la mobilità e la valutazione del personale; essi si devono concentrare sul trattamento economico e sulla condizione giuridica dei dipendenti. I contratti non potranno inoltre derogare alle norme di legge, salvo che le stesse prevedano esplicitamente questa possibilità.

Un altro importante elemento di novità è costituito, in analogia con quanto previsto per il settore privato, dalla durata triennale dei contratti, senza distinzione tra la parte normativa e quella economica. Ricordiamo che, fino ad oggi, la validità della parte normativa dei contratti è quadriennale, mentre è biennale per la parte economica. È strettamente collegata a tale scelta la proroga delle rappresentanze sindacali unitarie oggi in carica. E ancora, viene previsto che in caso di ritardo nella stipula dei contratti nazionali, decorsi 60 giorni, sentiti i sindacati, il comitato di settore può autorizzare la erogazione di aumenti e, comunque, entro il mese di aprile viene erogata una anticipazione sui futuri miglioramenti. I comparti della contrattazione nazionale sono ridotti a 2: le amministrazioni riconducibili allo Stato e quello regioni, enti locali e sanità: scelta discutibile nel metodo, perché la legge esprime una indicazione in questo senso, ma si rimette alla contrattazione, e nel merito. Viene riformata l'Aran, rafforzando il ruolo dei comitati di settore e stabilendo la incompatibilità tra l'essere componenti i suoi organi di governo e la militanza sindacale.

Si riprendono le indicazioni contenute nel dl n. 112/2008 in tema di intensificazione dei controlli sulla contrattazione decentrata integrativa e di ampliamento degli obblighi pubblicitari. I contenuti dei contratti decentrati in contrasto con quelli nazionali sono nulli, non possono essere applicati e si prevede la sostituzione automatica di tali clausole: la responsabilità matura in capo ai soggetti di parte pubblica che, a vario titolo, hanno concorso alla sua firma, alla approvazione, alla applicazione ed al controllo. E inoltre il mancato recepimento delle indicazioni dei contratti nazionali sulla valorizzazione del merito determina l'obbligo di recupero delle somme indebitamente erogate. Queste intese devono disciplinare le modalità di erogazione del salario accessorio, collegandolo ai miglioramenti dei servizi ed all'incremento della produttività. I loro costi sono attentamente monitorati e devono essere integralmente coperti nei bilanci preventivi. I revisori dei conti sono responsabilizzati in misura ancora maggiore di oggi nel controllo dei contenuti e dei costi dei contratti decentrati. I contratti locali dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa, redatta sulla base di un modello unico nazionale. La Ragioneria generale dello stato è autorizzata ad ampliare il numero degli ispettori, anche attraverso la mobilità. Tutti i contenuti dei contratti decentrati, nonché la relativa spesa, dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'ente.

Da sottolineare infine la possibilità di destinare i risparmi conseguiti nella gestione, per una cifra massima fino al 30%, alla incentivazione del personale impegnato direttamente in tali attività.

di **Giuseppe Rambaudi** *ITALIA OGGI* 15/5/2009